

Allegato A **SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

TRA

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" - AMAP, con sede legale in Osimo (AN), Via Thomas A. Edison n. 2, C.F. 01491360424 e rappresentata dal direttore nella persona di Dott.ssa Francesca Severini nata a Ancona il 11/06/1969 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Associazione Colombofila Avicunicola Picena - A.C.A.P., con sede legale Monteprandone (AP), Via Giovanni Pascoli, 25 - CF 92003490445 e legalmente rappresentata dal Presidente nella persona di Brandimarte Gabriele nato a San Benedetto del Tronto il 04/10/1972 C.F. BRNGRL72R04H769T, residente a Monteprandone (AP) in via Giovanni Pascoli 25

PREMESSO CHE

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP):

- opera, in linea con la programmazione regionale, con un chiaro orientamento alla ricerca, alla sperimentazione ed al collaudo dell'innovazione per i settori dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della pesca;
- opera, nell'ambito della biodiversità, in coerenza con gli obiettivi della Legge Regionale e linea col piano nazionale della biodiversità agraria al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali minacciate da erosione genetica o a rischio di estinzione a causa del loro abbandono o dell'inquinamento genetico e, per le quali, esiste

un interesse economico, scientifico, ambientale e paesaggistico culturale;

- svolge attività di caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari e ittiche di qualità, anche attraverso l'analisi chimico-fisica e microbiologica dei prodotti e la definizione di profili sensoriali;

- favorisce i processi di innovazione, e la loro diffusione, per la competitività delle imprese e delle filiere, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed ittiche di qualità anche attraverso strumenti di valorizzazione come la diffusione di marchi territoriali per uno sviluppo sostenibile e una identità del territorio costiero e interno delle Marche;

- L'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 successive modifiche e integrazioni prevede che la pubblica amministrazione può concludere senza pregiudizio dei diritti nei terzi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale dove li mette finale ovvero in sostituzione di questo;

- la L.R. n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)" all'art. 2 comma 4 prevede che l'Agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di enti pubblici o privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni.

- la L.R. n. 12 del 2003 "Tutela delle risorse genetiche animali e

vegetali del territorio marchigiano" prevede che con il piano settoriale si provveda allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale.

- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 22 del 29/11/2021 è stato emanato il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano - triennio 2022/2024" che riconosce ASSAM (ora AMAP) quale "ente strumentale della Regione Marche competente nelle materie della biodiversità agraria e nella gestione dei vivai forestali regionali. Per questo motivo è stato individuato come soggetto deputato all'attuazione della Pianificazione prevista dalla normativa di settore, sia per il settore agricolo che per quello forestale". Tra le azioni indicate nel piano è prevista la "caratterizzazione delle accessioni erbacee e arboree e razze animali per l'iscrizione al Repertorio Regionale", nonché lo "scambio di informazioni in materia di conservazione, raccolta e utilizzo delle varietà locali e delle razze animali".

A.C.A.P. è un'associazione che nasce con l'intento di riunire gli allevatori e gli appassionati di colombi, di promuovere, di favorire e di divulgare l'allevamento dei colombi di pura razza. L'associazione, istituita nel 1984, ha svolto negli anni attività di ricerca, recupero, conservazione e divulgazione, di razze avicunicole della Biodiversità Agraria delle Marche.

Infatti, tra gli scopi e le attività di A.C.A.P. ci sono quelli di:

- valorizzare le razze autoctone colombofile, avicole e cunicole, in

particolar modo quelle "Marchigiane" in via di estinzione o ad erosione genetica;

- organizzare esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale.

AMAP e A.C.A.P., pur nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali, considerano utile definire un accordo di collaborazione che possa attivare iniziative condivise nell'ambito della conservazione e divulgazione della Biodiversità Agraria delle Marche, per razze avicunicole.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 - Finalità

AMAP ed A.C.A.P. si impegnano a collaborare su specifiche iniziative che abbiano la finalità di svolgere attività di ricerca, salvaguardia, tutela e divulgazione delle razze avicunicole delle Marche, presenti nel territorio marchigiano da oltre 50 anni. In particolar modo, si prevede di:

- attuare un censimento sulla razza FARAONA col CIUFFO, presente nel territorio marchigiano e stilare un elenco dei relativi allevatori /custodi;
- approfondimenti storici con ausilio di libri sull'avicoltura italiana;
- organizzare una giornata di studio sulle razze avicole autoctone Marchigiane, con la relativa stampa di materiale divulgativo.
- redigere una relazione finale sulla razza "Faraona col Ciuffo";

Art. 3 - Modalità attuative dell'accordo di collaborazione

AMAP ed A.C.A.P. si impegnano a perseguire le finalità di cui al precedente art. 2, e più in generale le prescrizioni del presente accordo di collaborazione, mediante la ricerca in archivi, testi e testimonianze del settore.

Art. 4 - Entità di contributo

Al fine della realizzazione della ricerca oggetto della presente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui al precedente art.2, l'AMAP si impegna a corrispondere: • contributo massimo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per le attività entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relazione finale corredata di rendicontazione della spesa.

Tale contributo è da intendersi a titolo di rimborso per le spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.

Art. 5 - Referenti per la gestione del presente accordo di collaborazione

Per la gestione del presente accordo di collaborazione sono individuati i seguenti referenti: per AMAP Dott.ssa Ambra Micheletti e per A.C.A.P. Gabriele Brandimarte

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

AMAP ed A.C.A.P. dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

AMAP ed A.C.A.P. si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità

dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Per AMAP:

-l'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori presente al seguente indirizzo:
<https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>

-Il titolare del trattamento è AMAP - via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN).

-Il DPO è l'Avv. Michele Centoscudi, che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Per A.C.A.P.:

-il titolare del trattamento è A.C.A.P.,

-il DPO è Gabriele Brandimarte, che può essere contattato tramite E-mail:gabrielebrandimarte@libero.it PEC:gabrielebrandimarte@pec.it

Art. 7 - Durata dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al 31.12.2024. Qualsiasi modifica del presente accordo, così come il rinnovo dello stesso, dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 30 giorni. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta saranno tutelate e portate a compimento.

Art. 8 - Gestione dei risultati

I risultati che deriveranno dalle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà congiunta dell'A.C.A.P. e dell'Agenzia. Il loro utilizzo, nelle forme ritenute più consone, dovrà avvenire con precisa menzione della

partecipazione di entrambe e comunque sempre facendo riferimento al progetto in essere.

Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AMAP ed A.C.A.P. fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione delle attività specificamente svolte, presso le rispettive sedi/strutture o altri luoghi, è esposto a rischi.

Art. 10 - Copertura assicurativa

AMAP ed A.C.A.P. dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 11 - Diritto di recesso

AMAP ed A.C.A.P. hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con un preavviso di 30 gg. solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso

di esecuzione.

Art. 12 - Norme applicabili

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 13 - Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti alla presente Convenzione le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono: per AMAP: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it; per A.C.A.P.: gabrielebrandimarte@pec.it

La variazione dei recapiti indicati dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si considerano validamente effettuate.

Art. 14 - Oneri fiscali

La presente Convenzione, sottoscritta tra AMAP e A.C.A.P. in modalità digitale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di bollo sono a carico di A.C.A.P.

Art. 15 - Disciplina delle controversie

AMAP ed A.C.A.P. concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Qualora taluna controversia sorta relativamente all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione non si riesca a definirla in via stragiudiziale, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo competente ai sensi dell'art. 133, del D.lgs. 104/2010

- C.P.A.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per AMAP:

Per A.C.A.P.:

Dott.ssa Francesca Severini

Gabriele Brandimarte